



Tribunale di Ferrara

C.P. [REDACTED]
C.P. [REDACTED]
C.P. [REDACTED]
C.P. [REDACTED]
C.P. [REDACTED]
C.P. [REDACTED]
C.P. [REDACTED]

CRON. C235

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pasquale Maiorano Presidente,

dott. Paolo Sangiuolo Giudice,

dott. Stefano Giusberti Giudice rel. ed est.,

osservato che con distinti ricorsi depositati in cancelleria il 4 marzo 2013, [REDACTED]

[REDACTED] con socio unico in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*

dott. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Ferrara, presso lo studio di quest'ultima, la [REDACTED]

[REDACTED] con socio unico in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante

pro tempore dott. [REDACTED],

rappresentata e difesa dagli [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Ferrara, presso lo studio di quest'ultima, la [REDACTED] in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* dott. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Ferrara, presso lo studio di quest'ultima e la [REDACTED] con socio unico, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* [REDACTED], rappresentata e difesa dagli [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Ferrara, presso lo studio di quest'ultima, hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, ai sensi dell'art. 161, co. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942, preannunciando la presentazione di un piano concordatario comune alle

società ricorrenti e alle altre società facenti parte del [REDACTED], ossia la [REDACTED] con socio unico in liquidazione, la [REDACTED] con unico socio, la [REDACTED] con socio unico e la [REDACTED] con unico socio in liquidazione, al fine di "eliminare le sperequazioni di trattamento altrimenti esistenti tra i creditori chirografari delle singole società del Gruppo, nel quadro di una regolazione della crisi il più possibile razionale ed armonica e, soprattutto, improntata alla massimizzazione dell'interesse del ceto creditorio coinvolto dalla crisi del Gruppo [REDACTED]; considerato che le domande sono state comunicate al Pubblico Ministero e pubblicate nel registro delle imprese;

rilevato che con separati decreti, tutti resi il 21 marzo 2013, il Tribunale, visti l'art. 161, co. 6, 8 e 10, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e l'art. 68, co. 1, del cod. proc. civ., ha assegnato alle società ricorrenti termine di giorni sessanta per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942, ha nominato

quale ausiliario, con le attribuzioni indicate nella parte motiva del provvedimento, il dott. [REDACTED] con studio in Ferrara, ha posto a carico delle società ricorrenti l'obbligo di trasmettere all'ausiliario, entro il giorno cinque di ogni mese, una relazione, aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente, sulle attività compiute, con la specifica indicazione delle operazioni, attive e passive, effettuate o maturate nel periodo, nonché degli oneri finanziari maturati nel medesimo periodo ed ha disposto che l'ausiliario depositasse in cancelleria la relazione della società, unitamente alla propria, entro il giorno quindici di ogni mese; osservato che con distinti ricorsi depositati in cancelleria il 21 giugno 2013, [REDACTED] in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore dott. [REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Ferrara, presso lo studio di quest'ultima, [REDACTED] con socio unico in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore dott. [REDACTED]

rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Ferrara, presso lo studio di quest'ultima, la [REDACTED] con unico socio, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* dott. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Ferrara, presso lo studio di quest'ultima, la [REDACTED] con socio unico, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Ferrara, presso lo studio di quest'ultima e la [REDACTED] con unico socio in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* dott. [REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED]

██████████ ed elettivamente domiciliata in Ferrara, presso lo studio di quest'ultima, hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, ai sensi dell'art. 161, co. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942, preannunciando la presentazione di un concordato "di gruppo" unitamente alle società che avevano già depositato i propri ricorsi il 4 marzo 2013;

considerato che le domande sono state comunicate al Pubblico Ministero e pubblicate nel registro delle imprese;

rilevato che con separati decreti, tutti resi il 27 giugno 2013, il Tribunale, visti l'art. 161, co. 6 e 8, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e l'art. 68, co. 1, del cod. proc. civ., ha assegnato alle società ricorrenti termine di giorni sessanta per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942, ha nominato quale ausiliario, con le attribuzioni indicate nella parte motiva del provvedimento, il dott.

██████████, con studio in Ferrara, ha posto a carico delle società ricorrenti l'obbligo di trasmettere all'ausiliario, entro il giorno dieci di ogni mese, una relazione, aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente, sulle attività compiute, con la specifica indicazione delle operazioni, attive e passive, effettuate o maturate nel periodo, nonché degli oneri finanziari maturati nel medesimo periodo ed ha disposto che l'ausiliario depositasse in cancelleria la relazione della società, unitamente alla propria, entro il giorno venti di ogni mese;

osservato che i termini concessi con i decreti resi il 21 marzo 2013 ed il 27 giugno 2013, sospesi fino al 30 giugno 2013 ai sensi dell'art. 11, co. 13 quater, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dal 1° agosto al 15 settembre 2013, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sono stati prorogati, su istanza delle società ricorrenti, di quarantacinque giorni con i provvedimenti in data 10 ottobre 2013;

rilevato che l'ausiliario ha depositato in cancelleria le prescritte relazioni unitamente a quelle delle società ricorrenti;

osservato che le società ricorrenti, ad eccezione della [REDACTED] in liquidazione e della [REDACTED] con unico socio in liquidazione, hanno depositato la documentazione prevista dall'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942 entro il termine concesso e successivamente prorogato;

rilevato che all'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2013 il Giudice delegato dal Collegio ha disposto la riunione dei procedimenti originati dalla proposizione dei ricorsi, ad eccezione del procedimento promosso dalla [REDACTED] in liquidazione e di quello promosso dalla [REDACTED] [REDACTED] con unico socio in liquidazione, le cui domande, sentite le ricorrenti, sono state dichiarate inammissibili dal Tribunale con i decreti in data 12 dicembre 2013, non essendo stata depositata la documentazione nel termine inizialmente concesso e successivamente prorogato;

osservato che alla stessa udienza dell'11 dicembre 2013 i difensori delle società che avevano depositato la documentazione prevista dall'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942 hanno illustrato il contenuto della proposta

concordataria e, a fronte dei rilievi del Giudice delegato, hanno chiesto ai sensi dell'art. 162, co. 1, del medesimo r.d., la concessione di un termine per integrare la documentazione prodotta, termine concesso e successivamente prorogato dal Collegio, su richiesta delle società, con i provvedimenti resi il 7 gennaio 2014 ed il 13 gennaio 2014;

viste le memorie depositate il 27 dicembre 2013 ed il 28 gennaio 2014 e visti i documenti allegati;

considerato che il Tribunale ha respinto, con il proprio provvedimento del 30 gennaio 2014,

l'ulteriore richiesta di proroga del termine già prorogato per due volte, ritenendo non consentita,

ai sensi dell'art. 154 del cod. proc. civ., una terza proroga ed ha successivamente autorizzato, in

data 24 febbraio 2014, su richiesta delle ricorrenti e sentito l'ausiliario, la convocazione delle assemblee straordinarie delle società [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED] per deliberare lo stato di liquidazione volontaria delle società;

viste le osservazioni dell'ausiliario dott. [REDACTED]

[REDACTED], depositate in cancelleria il 7 febbraio 2014;

considerato che il Tribunale, con il proprio



provvedimento reso il 6 marzo 2014, ha richiesto chiarimenti alle ricorrenti, "in ordine alle modalità della votazione dei creditori e alla ripartizione dei creditori stessi in classi, rapportati, nella proposta concordataria, ad un unico soggetto giuridico, sebbene la proposta condizioni la stipulazione dell'atto di fusione (e quindi l'efficacia della fusione stessa) all'omologazione del concordato da parte del Tribunale";

visti i chiarimenti resi all'udienza del 19 marzo 2014 davanti al Giudice delegato;

visti i documenti prodotti e sentito il Giudice relatore;

richiamato, quanto alla propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulle domande, quanto all'osservanza della previsione dell'art. 152 del r.d. n. 267 del 1942, quanto al presupposto soggettivo di cui all'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e quanto alla sussistenza dello "stato di crisi" in cui versano la società ricorrenti, i propri provvedimenti resi il 4 marzo 2013 ed il 21 marzo 2013;

rilevato che le società ricorrenti - autorizzate dal Tribunale in data 19 settembre 2013 ad

approvare ed iscrivere il progetto di fusione per incorporazione, sospensivamente condizionata all'omologazione del concordato, delle società [REDACTED] con socio unico in liquidazione, [REDACTED] con socio unico in liquidazione, [REDACTED] con socio unico in liquidazione, [REDACTED] con unico socio e [REDACTED] con socio unico nella società capogruppo [REDACTED]

[REDACTED] - hanno depositato un'unica proposta di concordato preventivo, che, fondandosi sulla fusione societaria condizionata e quindi sull'esistenza di un unico soggetto giuridico nella fase di esecuzione del concordato, prevede la cessione dei beni ai creditori, "con la peculiarità della gestione proattiva della società incorporante [REDACTED] la quale" avrebbe "il compito di valorizzare e alienare i cespiti immobiliari e i rami aziendali edilizi, questi ultimi attualmente in capo a [REDACTED] (pag. 26 della proposta depositata il 28 novembre 2013);

osservato che le società ricorrenti hanno indicato le modalità di esecuzione del piano, che si articolano in un arco temporale della durata di sei anni (pag. 33 della proposta) ed hanno descritto la

struttura della proposta concordataria ed il relativo piano economico-finanziario, che si fondano, oltre che sulla già menzionata fusione societaria, sul piano industriale allegato e sulla dismissione dei beni del "Gruppo" (v. pag. 34 e ss. della proposta);

rilevato altresì che le ricorrenti hanno specificamente descritto le passività, in relazione alle quali, fra l'altro, è prevista una proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter del r.d. n. 267 del 1942, e le attività, comprendenti, oltre ai beni di proprietà delle società, i beni concessi in *leasing* che la società [redacted] previ accordi con le società concedenti, dovrebbe gestire ed alienare secondo il programma indicato, nonché due appartamenti, di proprietà esclusiva [redacted] [redacted] il primo e di proprietà dello stesso [redacted] e della moglie il secondo, vincolati ai sensi dell'art. 2645 ter cod. civ.;

considerato che le società istanti hanno indicato e descritto pure un piano alternativo, qualora non siano raggiunti gli auspicati accordi con le società di *leasing*, che prevede una modificazione delle consistenze patrimoniali, pur mantenendo la stessa impostazione operativa in merito alla

valorizzazione e alla cessione dei soli beni in proprietà delle società;

osservato che le ricorrenti, nell'integrare la proposta, hanno indicato, nel termine concesso, le modalità di alienazione dei beni concordatari nella fase liquidatoria ed il soggetto persona fisica che dovrebbe gestire la liquidazione dei beni ed hanno allegato altresì la prova dell'avvenuto deposito della proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter del r.d. n. 267 del 1942, la perizia giurata riguardante le valutazioni immobiliari, gli elenchi dei creditori con le rispettive cause di prelazione e l'attestazione del professionista relativa all'integrazione del piano concordatario, predisposta anche ai sensi dell'art. 186 bis, co. 2, lett. b), del r.d. n. 267 del 1942;

osservato che il piano concordatario prevede la ripartizione dei creditori in tre classi, tutti con diritto di voto, e più precisamente una prima classe dei creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi, per i quali è prevista l'integrale, ma dilazionata nel tempo, soddisfazione, una seconda classe dei creditori chirografari, che vantano crediti neppure parzialmente assistiti da diritti di prelazione e che dovrebbero essere pagati nella

misura del 21% dei loro crediti (che si ridurrebbe al 7% nel caso in cui non fossero raggiunti gli accordi con le società di leasing) ed una terza classe dei creditori chirografari che, essendo anche creditori muniti di cause legittime di prelazione, sarebbero, quanto a tali crediti, soddisfatti integralmente, sia pure in modo dilazionato nel tempo, e che pertanto verrebbero pagati in una misura inferiore a quella prevista per i creditori della seconda classe, ossia nella misura pari al 13% dei loro crediti (che si ridurrebbe al 4% nell'ipotesi in cui non fossero raggiunti gli accordi con le società di leasing); ritenuto che il piano concordatario proposto dalle società ricorrenti, consistente nella messa a disposizione dei creditori dei patrimoni societari e dei beni immobili vincolati ai sensi dell'art. 2645 ter cod. civ. e nella gestione unitaria, a seguito della programmata fusione societaria, della liquidazione e di una serie di attività funzionali, nell'ottica del piano, alla migliore valorizzazione delle risorse, rientri nella previsione dell'art. 160, co. 1, lett. a), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che consente l'accesso alla procedura di concordato preventivo finalizzato alla

ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti "attraverso qualsiasi forma", ivi comprese "operazioni straordinarie", nell'ambito delle quali si colloca anche la fusione fra società;

osservato che i difensori delle società ricorrenti, preso atto dei rilievi contenuti nel provvedimento collegiale del 6 marzo 2014, hanno chiesto, in via principale, che il Tribunale ammetta le società al concordato preventivo, secondo le modalità contenute nella proposta concordataria già depositata e successivamente integrata, autorizzando le società ricorrenti, entro il termine di dieci giorni, ad addivvenire alla stipulazione dell'atto di fusione, nel quale sarebbe posta la condizione risolutiva della mancata omologa del concordato preventivo;

rilevato che in tal caso, sempre secondo i difensori, essendo anticipati gli effetti della fusione societaria, sarebbe possibile procedere alla votazione secondo le modalità indicate nella proposta, atteso che dalla fusione risulterebbe un unico soggetto giuridico, cui dovrebbero essere rapportati i singoli creditori delle società risultanti dalla fusione;

osservato che i difensori delle ricorrenti hanno aggiunto: a) che "la condizione è nella disponibilità dei soggetti che l'hanno posta, ossia delle società, le quali pertanto hanno la facoltà di anticiparne gli effetti"; b) che "non vi è stata alcuna opposizione da parte dei creditori alla delibera di fusione"; c) che "l'anticipazione degli effetti della condizione non rappresenta una modifica sostanziale al suo contenuto";

rilevato che gli stessi difensori hanno chiesto in via subordinata, per il caso in cui il Tribunale non ritenga ammissibile l'istanza principale, che le società siano ammesse al concordato preventivo nei termini indicati nella proposta già depositata e successivamente integrata, con la precisazione, alla luce del richiamato provvedimento del 6 marzo 2014, che ai fini della votazione del concordato ciascun creditore verrà chiamato ad esprimere il proprio voto in relazione al passivo della società di cui risulta creditore e che la formazione delle classi deve intendersi riferita a ciascuna società, secondo i criteri indicati nella proposta;

osservato che i difensori delle società ricorrenti hanno aggiunto altresì che, nel caso in cui sia accolta l'istanza subordinata, "il concordato sarà

approvato se saranno raggiunte le maggioranze di legge con riferimento a ciascuna società del gruppo" ed hanno prodotto alla stessa udienza del 19 marzo 2014 l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione riguardante ciascuna società ricorrente; rilevato, quanto all'istanza principale, che la delibera di approvazione del progetto di fusione per incorporazione assunta dalle società ricorrenti l'11 ottobre 2013 prevede espressamente che "la delibera di fusione, funzionalmente collegata alle analoghe delibere delle altre società del gruppo", è sottoposta "alla condizione sospensiva dell'omologa definitiva da parte del Tribunale di Ferrara di tutti i concordati preventivi presentati dalle società del gruppo", con la conseguenza che "la delibera rimane inefficace e non produce effetto fino al verificarsi della condizione", che "si avrà verificata con la pubblicazione nel registro delle imprese del decreto del Tribunale di omologa definitiva del concordato di tutte le società del gruppo";

osservato che le delibere assunte dalle società sono state pubblicate dalla stesse ricorrenti nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti di

cui all'art. 2503 del cod. civ. e che le società hanno dedotto e documentato la mancanza di opposizioni da parte dei creditori (v. i documenti prodotti *sub* lettera g) unitamente alla memoria depositata in cancelleria il 28 gennaio 2014); ritenuto che, contrariamente a quanto asserito dai difensori delle ricorrenti, l'istanza principale comporti una inammissibile modifica della proposta concordataria, che si fonda sulla fusione per incorporazione delle società del gruppo nella società ██████████, sottoposta a condizione sospensiva, rappresentata dalla definitiva omologa del concordato preventivo; considerato che tale fusione è già stata sottoposta, attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, all'attenzione e al vaglio dei creditori, i quali non hanno proposto opposizioni alla delibera così come assunta, e cioè condizionata, quanto alla sua efficacia, all'omologa del Tribunale e quindi sul presupposto che il concordato debba essere approvato dai creditori di ciascuna società, singolarmente considerata, trattandosi di soggetti giuridici allo stato autonomi e distinti; ritenuto pertanto che la modifica della delibera di

C

fusione così come prospettata con l'istanza principale, anche a prescindere dalla sua tardività, essendo stata formulata oltre il termine di cui all'art. 162, co. 1, del r.d. n. 267 del 1942 già concesso e più volte prorogato, determinerebbe una radicale modifica dell'assetto concordatario, senza che i creditori, contrariamente a quanto è avvenuto con la delibera precedente per volere delle stesse società ricorrenti, siano posti in condizione di conoscere la nuova delibera (che sancirebbe l'immediata efficacia della fusione, con conseguente unitaria votazione nell'ambito del concordato) e di proporre eventuali opposizioni ai sensi dell'art. 2503 del cod. civ.;

ritenuto dunque, anche a prescindere dall'esame dell'ulteriore questione relativa alla reversibilità degli effetti dell'immediata fusione societaria nel caso si verifichi la condizione risolutiva, che la prima istanza in esame sia inammissibile;

ritenuto invece che ammissibile debba considerarsi l'istanza subordinata e che la già apposta condizione sospensiva renda quindi necessario procedere alle votazioni da parte dei creditori in

rapporto ad ogni singola società debitrice, dovendo inoltre la ripartizione in classi riferirsi a ciascuna società;

considerato che appare soddisfatto il disposto dell'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e che la suddivisione dei creditori in classi appare legittima ex art. 163, co. 1, del medesimo r.d.;

rilevato infine che appare possibile l'adozione di un unico decreto di ammissione delle società ricorrenti alla procedura di concordato preventivo e la fissazione di un'unica adunanza dei creditori, nel corso della quale si procederà alle votazioni nei termini sopra indicati,

F. Q. M.

il Tribunale in composizione collegiale, visti ed applicati gli artt. 160, 161, 163 e 166 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, così provvede:

a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo a favore delle società [REDACTED] [REDACTED] con socio unico in liquidazione, [REDACTED] con socio unico in liquidazione, [REDACTED] [REDACTED] con socio unico in liquidazione, [REDACTED] con unico socio, [REDACTED] con socio unico e

- [REDACTED] con socio unico;
- b) delega alla procedura suddetta il Giudice dott. [REDACTED];
- c) nomina all'ufficio di commissario giudiziale il dottor [REDACTED] con studio in Ferrara;
- d) ordina la convocazione dei creditori presso l'aula delle udienze di questo Tribunale per il giorno 27 maggio 2014, alle ore 11,00, innanzi al Giudice delegato;
- e) assegna termine fino al giorno 19 aprile 2014 per la comunicazione del presente decreto ai creditori;
- f) dispone che le ricorrenti depositino in cancelleria, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 160.000,00, ripartita fra le società così come indicato a pagina 43 e s. dell'atto depositato il 28 novembre 2013 e corrispondente al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;
- g) dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti prescritti dall'art. 166 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio

del Tribunale, il giorno 27 marzo 2014.

Il Presidente
(dr Pasquale Maiorano)

IL CANCELIERE
Milena Capobari

TRIBUNALE DI FERRARA
Depositato in Cancelleria
il . 8 APR. 2014
IL CANCELIERE

IL CASO.it